



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 3 marzo 2004

Deliberazione n.8/2004

**OGGETTO: PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI ZONE VULNERABILI  
DA PRODOTTI FITOSANITARI**

**PARERE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI BACINO  
(artt.19, comma 3, e 20 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152).**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO**

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, recante “*Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari*”;
- in particolare, l'art.5, commi 20 e 21 del suddetto Decreto legislativo
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante “*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/276/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, gli articoli 19 (recante “*Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*”) e 20 (recante “*Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili*”) del suddetto Decreto legislativo;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n.2041 del 3 agosto 2001, adottata ai sensi del suddetto art.20 del D. Lgs. n.152/1999;
- la Nota della Regione Veneto n.3215/46.00 dell'8 agosto 2003, recante “*Designazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari (artt.19 e 20 del D. Lgs. 152/99)*”



**PREMESSO CHE**

- l'art.5, comma 21, del D. Lgs. 17 marzo 1995, n.194 stabilisce che il Ministro dell'ambiente definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, in cui le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di tali sostanze, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo;
- l'art.19 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, dispone, fra l'altro, che le Regioni, sentita l'Autorità di bacino, possano individuare, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B Decreto medesimo, ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in aggiunta a quelle contenute nell'Allegato 7/A-III e che queste debbano essere rivedute ed aggiornate ogni quattro anni;
- l'art.20 del Decreto Legislativo 152/99 dispone che le Regioni procedano ad una prima identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al citato art.5, comma 21 del Decreto Legislativo 194/1995;
- il suddetto articolo 20 prevede, in particolare, che tale prima individuazione avvenga sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B del Decreto legislativo 152/99 e secondo le modalità previste dall'art.19 del Decreto medesimo;

**CONSIDERATO CHE**

- in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui in premessa la Regione Veneto, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2041 del 3 agosto 2001, ha affidato ad un gruppo di esperti il compito di realizzare uno studio per la predisposizione di una cartografia a scala 1:250.000 contenente una prima individuazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, rispetto alle quali poter richiedere al Ministro per la Sanità, qualora necessario, l'applicazione di limitazioni o esclusioni di impiego anche temporanee, nonché di particolari periodi di trattamento per prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'art.5, commi 20 e 21 del Decreto Legislativo 194/1995;
- successivamente, con Nota n. 3215/46.00 dell'8 agosto 2003, recante "*Designazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari (artt.19 e 20 del D. Lgs. 152/99)*", la Regione medesima ha trasmesso i risultati del suddetto studio, nonché la cartografia conseguente, all'Autorità di bacino del fiume Po, per l'espressione di un parere ai sensi degli artt.19 e 20 del citato Decreto Legislativo n.152/1999;

**ACQUISITO**

il parere favorevole del Comitato Tecnico sulla documentazione trasmessa con la suddetta nota, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

**RITENUTO**

di esprimere, pertanto, parere favorevole circa la suddetta designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari della Regione Veneto;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale




**DELIBERA**

**ART.1**

Si esprime parere favorevole in relazione alla Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari condotta dalla Regione Veneto, ai sensi di quanto previsto dagli artt.19 e 20 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152.

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Michele Presbitero)



**Il Presidente**  
(On. Altero Matteoli)

